



LE PROFESSIONI EDUCATIVE E DI CURA
NELLA TUTELA DEI MINORENNI
TRA OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ETICA

Avv. Dario Vinci

LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI CHE TUTELANO I MINORI (EDUCATORE PROFESSIONALE, PSICOLOGO, NEUROPSICHIATRA INFANTILE,)

L'AMBITO APPLICATIVO:

- **RAPPORTO PROFESSIONALE IN REGIME PRIVATISTICO**
- **RAPPORTO PROFESSIONALE IN REGIME PUBBLICISTICO**

NB Il professionista può denunciare un reato perseguibile d'ufficio anche se non ne è obbligato, lo stesso dicasi per segnalazioni del fatto al servizio sociale o alla Procura Minorile a cui non sarebbe necessariamente tenuto



LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI CHE TUTELANO I MINORI (EDUCATORE PROFESSIONALE, PSICOLOGO, NEUROPSICHIATRA INFANTILE,)

RAPPORTO PROFESSIONALE IN REGIME PUBBLICISTICO

In questa ipotesi, tutti i professionisti qui coinvolti hanno precisi obblighi di denuncia, non derogabili, nel caso di reati perseguibili d'ufficio (art. 331 cpp), pena la commissione di un preciso reato (art. 361 cp). Tali obblighi assorbono quelli che vedremo nelle slide successive, che pertanto integrano il presente regime, quando non applicabile.

Tale disciplina riguarda non solo coloro che hanno un contratto con una Pubblica Amministrazione o Ente Pubblico ma anche nel caso in cui vi sia una funzione di fatto una pubblica funzione (es educatori dipendenti di una cooperativa che ha però un contratto con il Comune o l'AUSL).

Questo intervento si concentrerà invece sul diverso caso in cui tali professionisti non operano in regime pubblicistico.



La denuncia del reato perseguibile d'ufficio o la segnalazione del fatto socialmente rilevante

Segnalare un Reato:

-Per i Pubblici Ufficiali e Incaricati di pubblico servizio è un atto dovuto, che si può formalizzare presso la competente Procura della Repubblica ovvero presso le FF.OO

-I medici ed il personale sanitario sono invece sono tenuti a formalizzarlo attraverso la forma:

- **del referto (art. 365 cp):** Riguarda l'esercente una professione sanitaria da libero professionista (medici, psicologi, biologi, veterinari, ostetrica, infermiere, ecc.)-Non è dovuto nel caso in cui ad essere denunciato dovesse essere la persona che è stata assistita

-**del rapporto o denuncia (art. 331 cpp):** è l'atto dovuto da qualsiasi altro pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, tra cui anche chi esercita una professione sanitaria, è pertanto dovuto anche se ad essere denunciato potrebbe essere il soggetto che ha ricevuto le cure.

-**Gli altri professionisti potranno segnalare un reato, e più in generale un fatto pregiudizievole per il paziente o per terzi, nel rispetto delle leggi (622 cp) e del proprio codice deontologico.**



Quando segnalare i reati perseguibili d'ufficio (Raccolta Giurisprudenziale)

Perchè possa sorgere l'obbligo di denuncia è sufficiente che il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ravvisi nel fatto il cd “ fumus di un reato” (e che il fatto non sia già stato denunciato da altri)

Ciò che conta, in sostanza, è la conoscenza di un fatto storico, il quale, delineato nei suoi elementi essenziali, sulla base delle nozioni proprie del soggetto qualificato, integri, anche secondo una valutazione approssimativa, gli estremi di un reato, mentre non compete al soggetto qualificato venuto a conoscenza del fatto, il compito di decidere se lo stesso è punibile o meno o si riveli infondato **(v. Cass. Penale n. 8937/2015)**

Affinchè sorga l'obbligo suddetto, la cui ratio è quella di consentire all'autorità giudiziaria di promuovere l'azione penale, è necessario che la conoscenza del fatto criminoso avvenga nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio e quindi “in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate” **(Cass. n. 8937/2015; Cass. n. 26081/2008)** e comunque “in dipendenza dell'attività svolta” **(Pret. Ragusa, 7.10.1996).**



Quando segnalare i reati perseguibili d'ufficio (Raccolta Giurisprudenziale)

Ulteriori principi e applicazione a professionisti non tenuti alla denuncia

Laddove il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, di fronte alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile rilievo penale, “disponga i necessari approfondimenti all’interno del proprio ufficio, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di una ‘notitia criminis’ e non di elementi di mero sospetto”, non è integrato il reato di cui all’art. 361 c.p. (**Cass. Pen n. 12021/2014; Cass. Pen. n. 37756/2014**).

Tale ultimo assunto, non può mai comportare in capo all'operatore sociale, sanitario, educatore, di condurre in autonomia delle “indagini” per accertare o meno l'esistenza di un reato perseguibile d'ufficio.

Le regole sopra viste in materia di denuncia perseguibili d'ufficio possono essere mutate dai professionisti che, benchè non abbiano l'obbligo di segnalazione, ritengono la denuncia tutelante per il proprio paziente o per terzi.



LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI CHE TUTELANO I MINORI (EDUCATORE PROFESSIONALE, PSICOLOGO, NEUROPSICHIATRA INFANTILE,)

RAPPORTO PROFESSIONALE IN REGIME PRIVATISTICO

- **OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE :**
ai sensi dell'art. 622 cp *“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, **lo rivela, senza giusta causa**, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento...” (soggetto a querela)*

NB La disposizione in esame **non chiarisce la nozione di giusta causa, che di conseguenza è rimandata al generico concetto di giustizia**, quindi si tratta di un richiamo all'**analisi che il giudice deve condurre con riguardo alla liceità sia sotto il profilo etico sia sotto quello sociale dei motivi** che hanno condotto il soggetto a compiere l'atto.



LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI CHE TUTELANO I MINORI (EDUCATORE PROFESSIONALE, PSICOLOGO, NEUROPSICHIATRA INFANTILE)

- **OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE :**

La violazione di tale obbligo, ha effetti ulteriori:

Civili: riferiti al possibile risarcimento dei danni cagionati dalla rivelazione:

1) al paziente, ai sensi dell'art. 1228, in forza di una cd responsabilità contrattuale (l'onere della prova liberatoria ricade sul professionista)

2) a soggetti terzi, ai sensi dell'art. 2043, in forza di una cd responsabilità extracontrattuale (l'onere della prova liberatoria, ovvero avere fatto di tutto per prevedere il danno, ricade su chi chiede di essere risarcito)

Disciplinari: in relazione a quanto previsto dal proprio Ordine professionale



LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI CHE TUTELANO I MINORI (EDUCATORE PROFESSIONALE, PSICOLOGO, NEUROPSICHIATRA INFANTILE)

RAPPORTO PROFESSIONALE IN REGIME PRIVATISTICO

- **La giusta causa potrà essere sussistere ad esempio se la previsione della rivelazione del segreto professionale è prevista dal proprio Ordine Professionale.**
- **In questo caso, se il fatto non venisse ritenuto penalmente rilevante, cadrebbero anche le responsabilità civili e disciplinari**
- **Analizziamo pertanto come viene trattato il tema nei codici deontologici di medici, psicologi, educatori professionali**



LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI CHE TUTELANO I MINORI (EDUCATORE PROFESSIONALE, PSICOLOGO, NEUROPSICHIATRA INFANTILE)

OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE NEI CODICI DEONTOLOGICI

Il Codice di Deontologia Medica: all'art.10 sancisce **che il medico deve mantenere il segreto** su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione.

La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall'adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all'autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) **ovvero** da quanto previsto dai successivi articoli 11 e 12, per cui la deroga al segreto è possibile **quando si tratti di "salvaguardare la vita o la salute di terzi"**



LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI CHE TUTELANO I MINORI (EDUCATORE PROFESSIONALE, PSICOLOGO, NEUROPSICHIATRA INFANTILE)

OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE NEI CODICI DEONTOLOGICI

Il Codice Deontologico degli Psicologi:

Per l'art. 11 “**Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale... a meno che** non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti”.

Tra cui l'art. 13 “Nel caso di **obbligo di referto o di obbligo di denuncia**, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. **Negli altri casi, valuta** con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, **qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi**”.



LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI CHE TUTELANO I MINORI (EDUCATORE PROFESSIONALE, PSICOLOGO, NEUROPSICHIATRA INFANTILE)

OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE NEI CODICI DEONTOLOGICI

Il Codice Deontologico dell'Associazione degli Educatori Professionali (solo la L. 3/2018 ha recentemente previsto la creazione di un Ordine Professionale degli educatori professionali):

Art. 6: L'Educatore Professionale è tenuto al segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui può venire a conoscenza in ragione della sua professione e del carattere fiduciario della relazione instaurata con l'utente **salve le giuste cause di rivelazione previste dalla legge e salvo il caso di rischio di grave pregiudizio all'utente in particolare quando si tratti di minori o di incapaci nel rispetto comunque delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali...**ha l'obbligo di denunciare nelle sedi opportune tutti quei fatti che mettono in grave pericolo la dignità o l'integrità dei membri di una famiglia in cui si sta svolgendo l'intervento educativo****



LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI CHE
TUTELANO I MINORI (EDUCATORE PROFESSIONALE,
PSICOLOGO, NEUROPSICHIATRA INFANTILE)

OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE NEI CODICI DEONTOLOGICI

Per quanto sopra riportato, tutti i codici deontologici analizzati, consentono di derogare al segreto professionale: nel caso di precisi obblighi di legge ovvero, in via generale, al fine di tutelare la salute e a volte persino la vita di soggetti terzi

Di fronte ad una giusta causa di rivelazione, pertanto, si può o a volte si deve rivelare il segreto professionale.

La dottrina medico-legale divide le giuste cause di rivelazione in imperative e permissive, a seconda che dalla mancata rivelazione discenda un obbligo di legge, a cui è correlata anche la commissione di un preciso reato.



LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI CHE TUTELANO I MINORI (EDUCATORE PROFESSIONALE, PSICOLOGO, NEUROPSICHIATRA INFANTILE)

Sono *cause imperative* tutte le condizioni in cui vi sia un obbligo tassativo, previsto dal legislatore, di rivelare il segreto: si fa riferimento al referto, alle denunce sanitarie obbligatorie, ai certificati obbligatori, alle denunce giudiziarie, alla perizia ed alla consulenza tecnica, alle visite fiscali, alle visite medico-legali effettuate per conto della magistratura o di compagnie di assicurazione, agli arbitrati o alle ispezioni corporali ordinate dal giudice. In tutti questi casi il medico ha l'obbligo della rivelazione dell'obiettività apprezzata in quanto vengono a prevalere gli interessi della collettività su quelli del singolo individuo.

In questo caso:

Non solo la rivelazione del segreto esclude il reato previsto dall'art. 622 cp a tutela della riservatezza (rivelazione di segreto professionale) ma anzi la norma associa a tale omissione precise conseguenze penali (nonché civili per risarcimento danni, ex art. 1228 cc e art. 2043 cc, e disciplinare, in relazione al proprio Ordine professionale)



LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI CHE TUTELANO I MINORI (EDUCATORE PROFESSIONALE, PSICOLOGO, NEUROPSICHIATRA INFANTILE)

CAUSE IMPERATIVE

- La mancata attività in deroga al segreto comporta la commissione di un reato, a seconda che il professionista operi:

1) In qualità di Pubblico Ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio (es omissione dell'obbligo di denuncia previsto dall'art. 331 cpp, ai sensi dell'art. 361 cp, se medico del SSN)

2) In qualità di esercente una professionale sanitaria, esercitata in regime privatistico (es omissione dell'obbligo di referto, previsto dall'art. 334 cpp, ai sensi dell'art. 365 cp,)

3) In qualità di professionista che ha ricevuto un ordine dal giudice (es. mancata esecuzione di un ordine del giudice, ai sensi dell'art. 388 cp)



LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI CHE TUTELANO I MINORI (EDUCATORE PROFESSIONALE, PSICOLOGO, NEUROPSICHIATRA INFANTILE)

CAUSE IMPERATIVE

- Trattando qui i casi di professionisti che operano in regime privatistico, concentriamoci sui punti 2) e 3)

2) Professionista in qualità di esercente una professionale sanitaria, esercitata in regime privatistico (es omissione dell'obbligo di referto, previsto dall'art. 334 cpp, ai sensi dell'art. 365 cp,)

Ai sensi di legge:

- **lo è sicuramente il medico** (poiché previsto all'art 99 del TU Sanità RD 1265/1934)

- **dubbi vi sono sullo psicologo** (non presente nel TU Sanità, ma citato nel DM salute 17/5/2002 che gli riserva una esenzione iva in materia di prestazioni sanitarie). La citata l. 3/18 ha previsto nella legge delega che il Governo lo riconosca espressamente tra le professioni sanitarie

- **è al momento escluso per gli educatori professionali**, anche se la previsione di un inquadramento tra le prestazioni socio-sanitarie (ai sensi della L. 3/08 citata) potrebbe portare a ciò

3) In qualità di professionista che ha ricevuto un ordine dal giudice (es mancata esecuzione di un ordine del giudice, ai sensi dell'art. 388 cp)



LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI CHE TUTELANO I MINORI (EDUCATORE PROFESSIONALE, PSICOLOGO, NEUROPSICHIATRA INFANTILE)

CAUSE PERMISSIVE

Sono *cause permissive* quelle che, ai sensi di legge, escludono la colpa di chi rende nota la notizia. Ci si riferisce a quando il segreto viene ad essere rivelato con il consenso dell'avente diritto, oppure **quando si tratti di "salvaguardare la vita o la salute di terzi"**; ancora, nei casi in cui chi rivela deve farlo per legittima difesa, o perché costretto fisicamente o con minacce, che possono interessare anche persone a lui vicine, o perché si è verificato un caso fortuito (furto dello schedario) ecc., situazioni tutte che hanno alla base la non volontà di mettere in circolo notizie riguardanti il paziente, errore determinato dall'altrui inganno, stato di necessità.

In questo caso: **la rivelazione del segreto esclude il reato previsto dall'art. 622 cp a tutela della riservatezza (rivelazione di segreto professionale per giusta causa, prevista nello stesso art. 622) ma non comporta anche la commissione di un reato**

-non sono però certi gli effetti civili e disciplinari conseguenti, dato che è difficile provare che il professionista non abbia rivelato il segreto benchè fosse consapevole che così facendo avrebbe messo in pericolo la vita o la salute di terzi . In questo senso si può dire che qui prevale il senso etico della propria scelta, a prescindere dalle immediate conseguenze giuridiche



LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI CHE TUTELANO I MINORI (EDUCATORE PROFESSIONALE, PSICOLOGO, NEUROPSICHIATRA INFANTILE)

CAUSE PERMISSIVE

- Non sempre violare il segreto professionale comporta denunciare fatti di reato, ad es può essere segnalata una situazione al servizio sociale.
- Allo stesso modo, la denuncia penale potrebbe affiancarsi ad una segnalazione sociale e/o alla Procura Minorile (meglio però raccordarsi con i Servizi)
- Inoltre un pubblico ufficiale, se a conoscenza di un fatto perseguibile d'ufficio, segnalato al Servizio da un professionista ma non anche denunciato, potrebbe denunciarlo alle AAGG competenti.
- Il raccordo con la rete dei Servizi Pubblici è essenziale, perchè è l'unico modo per tutelare in modo più adeguato soggetti fragili.
- In tal senso, bisogna distinguere il concetto di adempimento da quello di una logica meramente adempimentale ("l'intervento è riuscito ma il paziente è morto"): lavoro di rete/di comunità.



LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI CHE TUTELANO I MINORI (EDUCATORE PROFESSIONALE, PSICOLOGO, NEUROPSICHIATRA INFANTILE)

RAPPORTO PROFESSIONALE IN REGIME PRIVATISTICO

Altre questioni deontologiche :

-Ove ci si trovi di fronte a persona minorenni o incapace **il professionista si relaziona con chi lo rappresenta** (di norma in genitore, ma in certi casi anche il tutore o l'affidatario)

-Il professionista non è tenuto a rivelare ai genitori (o al rappresentante) un segreto del minore, a meno che la rivelazione non venga fatta nell'interesse del minore stesso (ad esempio, nel caso in cui si voglia consentire al legale rappresentante di esercitare il diritto di querela che al minore non compete).

- Ancora, **la rivelazione del segreto verrebbe quindi considerata come giustificata, anche in caso di malattia infettiva**, es AIDS, venendosi a trovare il professionista di fronte ad una giusta causa di rivelazione o addirittura allo stato di necessità (Art. 54 c.p.) e ciò, soprattutto, ove venisse a mancare il consenso del paziente.



LE RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI CHE TUTELANO I MINORI (EDUCATIVO, SOCIALE, SANITA')

IN SINTESI:

- Il professionista che non si trovi ad essere tenuto all'obbligo di denuncia, di referto o di altri obblighi di legge, potrà comunque essere esonerato dall'obbligo di segreto (vincolato per legge e dal proprio Ordine professionale) se tale rivelazione è retta da una cd “giusta causa”**
- La segnalazione potrà essere una denuncia penale oppure una nota da inviare al Servizio Sociale**
- La giusta causa escluderà le responsabilità penali, civili e disciplinari**
- Benchè non segnalare un fatto che non si aveva l'obbligo espresso di segnalarlo non sempre potrà comportare sanzioni giuridiche, il fatto di poterlo fare apre scenari etici importanti**



Grazie

Avv. Dario Vinci
Comune di Bologna
dario.vinci@comune.bologna.it

